Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galle ia Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello [illegible] – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare [illegible]mente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 9 APRILE 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Società anonima Ingg. Audoli e Bertola « A.B.C.I. » - Costruzioni idrauliche, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 7 %, emissione 1930, sorteggiate il 17 marzo 1938-XVI. — **Società finanziamenti esteri « Svea » (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni del prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 % 1925 sorteggiate il 15 marzo 1938-XVI. — **Società anonima « Società ceramica italiana, in Laveno-Mombello:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1938-XVI. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Obbligazioni dell'ex Unione dei grandi alberghi estratte il 23 marzo 1938-XVI ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Metalgraf » Unione arti grafiche sui metalli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1938-XVI. — **Società anonima Elettrografite di Forno Allione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima delle piccole ferrovie, in Trieste:** Elenco delle azioni di preferenza sorteggiate nella 33ª estrazione del 26 marzo 1938-XVI. — **Società anonima Emilio Gallo & Fratello, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1938-XVI. — **Pastificio triestino S. A., in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1938-XVI. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Obbligazioni sorteggiate nella 56ª estrazione del 28 marzo 1938-XVI ed elenco di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria (in liquidazione), in Pola:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % e dei titoli sorteggiati precedentemente e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(1351)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale », obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale Serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale Serie speciale « Città di Genova », obbligazioni 5 % di credito comunale Serie speciale « Città di Roma » e dei titoli sorteggiati precedentemente e non presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(1352)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 266.

Proroga di un anno della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, col quale fu approvata la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, con la Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un anno la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso atto in data 3 gennaio 1938-XVI, col quale viene prorogata di un anno la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio dal bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 5. — MANCINI.

CONVENZIONE.

L'anno 1938-XVI, il giorno 3 del mese di gennaio, fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore signor ing. Maurizio Lustig, con residenza in via Emilia, 86;

PREMESSO

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli in data 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, e registrata a Roma il 20 gennaio 1937-XV, all'Ufficio atti privati, volume 436, col diritto fisso di L. 10, è scaduta il 31 dicembre 1937-XVI;

Che non vi sono allo stato attuale nuovi elementi tecnici ed economici che consiglino di modificare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 23 marzo 1936-XIV, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata per un anno e cioè per tutto il 1938.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di dieci lire, mentre è finora impegnativo per la Società Pirelli, non lo diverrà per il Ministero se non dopo l'approvazione definitiva.

p. *La Società italiana Pirelli*:
MAURIZIO LUSTIG.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
G. PESSION.

N. 15903 — Registrato a Roma il 5 aprile 1938-XVI all'Ufficio atti privati, vol. 450. — Esatte L. 20,75.

Il procuratore superiore: PACE.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 267.

Passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2065, che modifica l'art. 238 del regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare giuridico e sistematico assetto alle norme che regolano il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno devoluti ai sottufficiali della Regia guardia di finanza, presenti al Corpo ed aventi più di quindici anni di servizio, oppure resi inabili al servizio attivo, per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se, per questo motivo, abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado dodicesimo delle carriere d'ordine ed altre analoghe dell'Amministrazione finanziaria;

b) non oltre il terzo dei posti di usciere ed altri analoghi vacanti nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione finanziaria;

c) non oltre il sesto dei posti di usciere nelle varie Amministrazioni centrali dello Stato.

I posti indicati alle lettere *b*) e *c*), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti agli appuntati che si trovino nelle condizioni stabilite per i sottufficiali, dal precedente comma.

I sottufficiali presenti al Corpo possono, inoltre, concorrere ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del gruppo *C*, nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati ed alle guardie della Regia guardia di finanza, presenti al Corpo, aventi non meno di dieci e non più di quindici anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 35 anni, nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

L'art. 23 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568, sono abrogati.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 268.
Modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare la denominazione dell'istituto di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Regia guardia di finanza e di apportare varianti agli organici del Corpo stesso;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *d*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, modificata dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è sostituita come segue:
« *d*) un'Accademia e Scuola d'applicazione ».

Art. 2.

L'organico dei sottotenenti maestri di scherma della Regia guardia di finanza, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, è aumentato di una unità, da considerarsi in soprannumero e da riassorbirsi all'atto in cui sarà per verificarsi la prima vacanza nell'organico stesso.

Art. 3.

Nell'organico dei tenenti e sottotenenti, subalterni, della Regia guardia di finanza, previsti per i servizi d'istituto, fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937, numero 116, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 993, sarà mantenuto scoperto un posto, fino al riassorbimento dell'unità da considerarsi in soprannumero all'organico dei sottotenenti maestri di scherma, ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 aprile 1938-XVI, n. 269.
Istituzione di quattro Direzioni generali del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1936-XV, n. 71, che istituisce le Direzioni generali del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva a Ministero il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero per gli scambi e per le valute è costituito di quattro Direzioni generali:
a) Direzione generale per le questioni doganali, per gli affari generali e il personale;
b) Direzione generale per gli scambi con l'estero;
c) Direzione generale per le valute;
d) Direzione generale per i servizi delle importazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 270.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella XX Fiera campionaria triveneta di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 9 al 26 giugno 1938-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 271.

Emblema ufficiale dell'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, relativa all'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire un emblema particolare per contrassegnare gli atti dell'anzidetta Esposizione;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta araldica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emblema ufficiale dell'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma è raffigurato dal verso del sesterzio di Antonino Pio, come dall'unita riproduzione.

Art. 2.

È fatto divieto ad altri enti, a ditte o privati, di usare l'emblema suddetto per qualsiasi scopo o ragione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 166. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1277)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca cooperativa « Unione », con sede in Bagheria (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa « Unione », società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa « Unione », società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1279)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca cooperativa di Siderno » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2486, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli e la Banca cooperativa di Siderno espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della Banca cooperativa di Siderno, con sede in Siderno, con il Banco di Napoli, con sede in Napoli, mediante incorporazione del primo istituto nel secondo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società anonime « Milanese per l'industria del gas », « Comense per l'industria del gas » e « Gas di Rovereto » nella Società anonima « Industriale Camuzzi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809; la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486;

Veduta l'istanza con la quale le Società anonime Industriale Camuzzi, Milanese per l'industria del gas, Comense per l'industria del gas, Gas di Rovereto, espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione nella prima delle altre Società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione delle Società Anonima Industriale Camuzzi, con sede in Milano, Anonima Milanese per l'industria del gas, con sede in Milano, Anonima Comense per l'industria del gas, con sede in Como, Anonima del Gas di Rovereto, con sede in Milano, mediante incorporazione nella prima delle altre società, dichiarandosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritto dal Codice stesso, sia pubblicato l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali « Il Popolo d'Italia » e il « Corriere della Sera » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1340)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 aprile 1938 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, relativo all'approvazione dell'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912.

(1343)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 aprile 1938 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga per l'esercizio finanziario 1937-1938 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV numero 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio consolato in Gibuti.

(1344)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che nella seduta del 26 marzo 1938-XVI S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute ha presentato al Senato del Regno i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale degli Uffici commerciali all'estero;

R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

(1345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 3 aprile 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, recante autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per opere in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38.

(1346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

81ª Estrazione delle cartelle 4 % di credito comunale e provinciale

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro II del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 2 maggio 1938-XVI cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso in via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine alle cartelle 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenente le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 11714 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.342.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 1° semestre 1938, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 28,48 restano disponibili L. 37,29 da conteggiarsi nell'estrazione del 2° semestre 1938;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 4554 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 910.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità, con scadenza nel 1° semestre 1938-XVI, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 97,53 restano disponibili L. 29,08 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1938;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 4331 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 866.200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel 1° semestre 1938, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 39,75 restano disponibili L. 163,41 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1938.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 80ª estrazione (novembre 1937) e già rimborsati.

Alle operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI.

(1332)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Santerno in provincia di Firenze.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste in data 22 marzo 1938, n. 1371, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Santerno, in provincia di Firenze, deliberato dagli interessati nell'assemblea del 25 gennaio 1937-XV.

(1312)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott Mario Guardone è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia) ed i sigg. dott. Guido Franchi di Costantino, Mario Pedrazzi fu Giovanni e Giuseppe Leggerini fu Martino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, numero 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1278)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa « Unione », con sede in Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa « Unione » di Bagheria, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il cav. dott. Giuseppe Catalanotto di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa « Unione » di Bagheria, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) ed i sigg. rag. Pier Luigi Sciortino di Domenico, rag. Domenico Aiello di Salvatore e Rosario Napoli fu Carmelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1280)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi a partecipare al concorso ad 8 posti nella carriera diplomatico-consolare e diario delle relative prove scritte.

Gli esami del concorso ad 8 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1937-XVI, n. 301, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re) nei giorni 20, 22, 23, 24 e 25 aprile p. v., dalle ore 12 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Aillaud Enrico, Ajello Mario, Albi Aldo Mario, Allacevich Enotrio, Altamura Giulio, Antonuccio Natale, Ardizzone Mario, Azzarita Manfredi, Ballero Carlo, Barabbino Carlo, Bartolini Salimbeni Carlo Alberto, Beltramini De Casati Giovanni Maria, Berrini Giovanni, Bianchieri Luigi, Biondi Morra Goffredo, Bioni Marcello Enrico, Bobba Franco, Bocchini Marcello, Bodrero Alessandro, Bonomi Enrico, Borromeo Giovanni Lodovico, Bosa Giuseppe, Bracci Giuseppe, Bruni Giuseppe, Buono Lelio, Cancellario D'Alena Franz, Canevaro Raffaele, Cannavina Paolo, Casanova Elvio, Casella Corrado, Catalano Felice, Cataldi Mario, Cerchiai Danilo, Concato Leone, Cornaggia Medici Castiglioni Gherardo, Costa Sanseverino Edoardo, Dainelli Luca, D'Amico Saverio, Dazzi Antonio, De Cardona Roberto, De Simone Giuseppe, Di Paolo Francescantonio, Dotti Augusto, Dufour Berte Massimiliano, Egidi Marcello, Faà Di Bruno Franco, Falchi Silvio, Faverio Ottavio Carlo, Ferrara Renato, Filo Mario, Fratta Alfonso, Gaetani Di Laurenzana Raffaele, Gaietta Fernando, Giunti Torello, Gizzi Emilio, Hauser Stelio, Lang Vittorio, Le Pira Salvatore, Maccaferri Frank, Maccotta Giuseppe, Malavasi Corrado, Manca Di Villahermosa Enrico, Mancini Vinicio, Marinucci Costanzo, Martina Di Cornegliano Francesco, Martinoni Luigi, Massera Giuseppe, Massimo Lancellotti Paolo Enrico, Moreno Giovanni, Morozzo Della Rocca Antonino, Nardi Mario, Orsini Baroni Carlo Andrea, Ostillio Cataldo, Pascucci Righi Giulio, Pasquinelli Cesare, Paternò Castello Giuseppe, Pedrini Ivan, Pellegrino Elise Michele, Perrone Capano Attilio, Perrone Capano Carlo, Piazzi Achille, Pini Galeazzo, Pinto Pasquale, Pitolli Francesco, Primicile Carafa Salvatore, Raineri Paolo Carlo, Ranieri Bourbon Del Monte Lodovico, Regazzoni Gian Luigi, Riccardi Roberto, Ricciarelli Giocondo, Romanelli Renzo Luigi, Rossi Bernardino, Rossi Irnerio, Rosso Arnaldo, Rosso Mazzinghi Stefano, Saffioti Antonio, Sebastiani Lucio, Selvaggi Vincenzo, Simonetti Diego, Simonis Giuseppe, Siotto Pintor Aureliano, Smoquina Giorgio, Sogno Rata Edgardo, Spinelli Filippo, Stabili Raoul, Stampa Guidobaldo, Taccone Nicola, Toesca Di Castellazzo Pier Gioacchino, Trinchieri Alfredo, Trionfi Riccardo, Tripepi Giuseppe, Vagina Mario, Valagussa Claudio, Valdettaro Luigi, Varalda Maurilio Guglielmo, Veglia Celerino, Vinci Piero, Vivarelli Dante, Zugaro Folco.

(1333)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.